

Fornitura energia elettrica e gas: credito d'imposta II trimestre 2023

L'art. 4 del DL 34/2023 (c.d. DL "bollette") prevede la **proroga per il secondo trimestre 2023 dei crediti d'imposta a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale**, anche se in misura notevolmente ridotta rispetto ai precedenti.

Il beneficio è infatti riconosciuto nella misura del 10% per le imprese non energivore (35% nel I trimestre 2023) e del 20% per le altre imprese (45% nel I trimestre 2023).

Le nuove disposizioni si applicano, "nelle more della definizione di misure pluriennali di sostegno alle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, fino al **30 giugno 2023**".

In particolare, alle **imprese energivore** – definite come imprese a forte consumo di energia elettrica di cui all'elenco per l'anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (c.d. "CSEA") ai sensi del DM 21 dicembre 2017 – è riconosciuto un **credito d'imposta pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2023**.

Il credito spetta alle suddette imprese i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2023 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa.

Il credito d'imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese energivore e dalle stesse autoconsumata nel secondo trimestre 2023. In tal caso, l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati e utilizzati dall'impresa per la produzione della

medesima energia elettrica e il credito d'imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica, pari alla media, relativa al secondo trimestre 2023, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.

Alle **imprese non energivore** dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW è riconosciuto un **credito d'imposta in misura pari al 10% della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2023**, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. L'agevolazione spetta qualora il prezzo di tale componente, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre dell'anno 2023, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Alle **imprese gasivore** – imprese a forte consumo di gas naturale, di cui all'elenco per l'anno 2023 pubblicato dalla CSEA ai sensi del DM 21 dicembre 2021 n. 541 – è riconosciuto un **credito d'imposta pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale, consumato nel secondo trimestre solare del 2023**, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2023, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Alle **imprese non gasivore** è riconosciuto un **credito d'imposta pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre 2023**, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2023, dei prezzi di riferimento del MI-GAS pubblicati dal GME, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Per le imprese non energivore e quelle non gasivore è previsto che, se nel primo e nel secondo trimestre 2023 si approvvigionano presso lo stesso fornitore del primo trimestre

2019, possano richiedere al venditore una comunicazione contenente il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare dell'agevolazione spettante per il secondo trimestre 2023; il fornitore è tenuto a provvedervi entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta.

I predetti crediti d'imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/97, entro il **31 dicembre 2023**.

Possono inoltre essere ceduti, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti "qualificati".

I crediti d'imposta sono usufruiti dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal cedente e comunque entro il 31 dicembre 2023.

Analogamente ai precedenti, i crediti d'imposta sono **fiscalmente irrilevanti** e cumulabili con altre agevolazioni con oggetto i medesimi costi, purché tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

Restiamo comunque a disposizione per eventuali chiarimenti dovessero necessitare.

(RP/mf)